

RELAZIONE DEL GESTORE
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
ex art. 68 e ss.. C.C.I.I.

Procedimento n° 58/2024 O.C.C. di Trani

Ricorrente:

Sig. SORICE MICHELE, codice fiscale SRCMHL63A25H645R, nato a Ruvo di Puglia il 25.01.1963, collaboratore scolastico, residente in Ruvo di Puglia alla via Caprera n.36/B, assistito dall'**Avv. Pasqualinda IPPEDICO**, codice fiscale PPDPQL80D69L109M, domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Ippedico sito in Ruvo di Puglia al Corso Carafa n.45, pec: avv.ippedicolinda@legalmail.it

Gestore della crisi:

Dott. Fabio ROMANO, codice fiscale RMNFBA80L27A662J, nato a Bari il 27.07.1980 con studio ad Andria alla via Napoli 90, pec: fabioromano@odcetrani.it, mail fabio.studioromano@gmail.com, telefono 0883 882744, iscritto al N° 1078/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Trani ed all'elenco dei gestori presso l'OCC di Trani

RELAZIONE DEL GESTORE SUL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

INDICE

	Premessa	<i>pag.5</i>
1	Il ricorrente e il consulente	<i>pag.7</i>
	1.a Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e del proprio nucleo familiare	<i>pag.9</i>
	1.b I redditi del ricorrente e del proprio nucleo familiare	<i>pag.10</i>
2	Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal ricorrente	<i>pag.14</i>
	2.a Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione e l'indicazione del domicilio digitale (ex art. 67, co. 2, lett. a)	<i>pag.16</i>
	Creditori in prededuzione – indicazione presunta dei costi della procedura	<i>pag.16</i>
	Creditori muniti di privilegio	<i>pag.16</i>
	Altri creditori chirografari	<i>pag.17</i>
	2.b Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (beni immobili, mobili, finanziari e quota di reddito disponibile)	<i>pag.19</i>
	Patrimonio immobiliare	<i>pag.19</i>
	Patrimonio mobiliare	<i>pag.19</i>
	Patrimonio finanziario e liquidità	<i>pag.20</i>
	Quota di reddito disponibile	<i>pag.20</i>
	2.c Elenco delle procedure esecutive pendenti	<i>pag.21</i>

3	La verifica dell'assenza delle ragioni ostative oggettive o soggettive	<i>pag.21</i>
	3.a Competenza territoriale OCC di Trani	<i>pag.21</i>
	3.b Requisito soggettivo: qualificazione dei ricorrenti e conferma del ricorso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.	<i>pag.22</i>
	3.c Requisito oggettivo: il sovraindebitamento	<i>pag.22</i>
	l'origine e le cause dell'indebitamento	<i>pag.24</i>
	la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni – la meritevolezza – mancanza di dolo o colpa grave – il merito creditizio	<i>pag.28</i>
	3.d Condizioni ostative: mancanza di esdebitazione negli ultimi cinque anni	<i>pag.30</i>
	3.e Condizioni ostative: mancato beneficio dell'esdebitazione per due volte	<i>pag.30</i>
	3.f La durata del piano del consumatore	<i>pag.31</i>
	3.g Condizioni ostative: fornitura di tutta la documentazione atta alla ricostruzione della situazione patrimoniale ed economico – finanziaria del proprio nucleo familiare.	<i>pag.32</i>
	3.h Inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.	<i>pag.33</i>
	3.i Atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.	<i>pag.33</i>
4	Attività dell'OCC: consultazione delle banche dati e analisi dei dati	<i>pag.34</i>
5	La valutazione del merito creditizio del soggetto finanziatore	<i>pag.38</i>
6	Conclusioni ed attestazioni	<i>pag.39</i>
	Valutazione di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda	<i>pag.40</i>

		I costi della procedura	<i>pag.40</i>
		Giudizio sul comportamento del soggetto finanziatore relativamente alla valutazione del merito creditizio del ricorrente	<i>pag.41</i>
		Giudizio sulla probabile convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria	<i>pag.41</i>

RELAZIONE DEL GESTORE

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex art. 68 CCI

Premessa

Il sottoscritto dott. Fabio Romano, codice fiscale RMNFBA80L27A662J, con studio in Andria (BT), alla via Napoli n.90, pec: fabioromano@odcetrani.it, mail: fabio.studioromano@gmail.com, telefono 0883 882744, iscritto al n° 1078/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani ed all'elenco dei gestori dell'OCC di Trani, rappresenta:

- che in data 11.10.2024 il ricorrente, Sig. SORICE MICHELE, codice fiscale SRCMHL63A25H645R, nato a Ruvo di Puglia il 25.01.1963, collaboratore scolastico, residente in Ruvo di Puglia alla via Caprera n.36/B, di seguito semplicemente "*debitore o ricorrente*" assistito dall'**Avv. Pasqualinda IPPEDICO**, codice fiscale PPDPQL80D69L109M, domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Ippedico sito in Ruvo di Puglia al Corso Carafa n.45, pec: avv.ippedicolinda@legalmail.it, ha depositato all'OCC di Trani l'istanza di nomina del gestore (**allegato 1.a**) allegando il piano di ristrutturazione del debito e i relativi documenti previsti;
- che l'OCC ha comunicato al ricorrente il preventivo delle spese e del compenso della procedura, in prededuzione, che è stato accettato dal ricorrente (**allegato 1.b**);
- che in data 20.11.2024 l'O.C.C. di Trani ha nominato gestore della crisi lo scrivente professionista (**allegato 1.c**), con l'impegno di redigere la propria relazione entro 90 giorni dall'accettazione;
- che il sottoscritto gestore:
 - a) ha accettato l'incarico in data 25.11.2024 autocertificando la sussistenza di tutti i requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività di gestore della crisi di cui all'art. 2, co. 1 lett. o) CCII;
 - b) ha sottoscritto una prima dichiarazione di terzietà ed indipendenza rispetto al ricorrente (**allegato 1.d**);

- c) ha dato notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali e agli enti locali competenti dell'avvenuta presentazione dell'istanza di nomina del gestore (**allegato 8.a**);
- d) ha sottoscritto una seconda dichiarazione di terzietà ed indipendenza rispetto ai creditori (**allegato 1.e**).

Si dà atto che, su segnalazione del sottoscritto gestore, il ricorrente in data 27.03.2025 ha presentato un'integrazione del piano al fine di indicare la graduazione dei crediti che risultava essere stata omessa nel ricorso originale.

In data 25.02.2025, accertato che la documentazione prodotta dal debitore necessaria per la redazione della presente relazione non era del tutto completa, il sottoscritto gestore ha richiesto all'OCC una proroga dei termini per la redazione della suddetta relazione particolareggiata al fine di poter acquisire l'ulteriore documentazione mancante. In data 26.02.2025 l'OCC concede la proroga richiesta al 15.04.2025.

Tuttavia anche in tale data, nonostante le varie richieste di documentazione effettuate dal gestore al ricorrente, la documentazione fornita risultava essere ancora insufficiente per la stesura della relazione e pertanto si è reso necessario un ulteriore maggior termine per la redazione della stessa.

Una prima versione della presente relazione è stata consegnata in data 26.05.2025, ma successivamente sono emersi ulteriori fatti e documenti che hanno reso necessaria la presente rielaborazione.

Il sottoscritto gestore premesso che lo scopo del presente incarico è quello di predisporre una relazione ai sensi dell'art. 68 del C.C.I.A.A. contenente:

- a) l'indicazione delle cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento ed una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte;

- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento abbia tenuto conto del merito creditizio, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita,

DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti per la nomina a gestore della crisi da sovraindebitamento nel rispetto del regolamento dell'OCC di Trani e come già autocertificato con l'accettazione dell'incarico conferito dall'OCC di Trani;
- b) di non essere in condizioni di incompatibilità e/o in situazione di conflitto di interesse per l'espletamento dell'incarico rispetto all'OCC di Trani, al ricorrente e ai suoi creditori;
- c) di non avere mai ricevuto alcun incarico professionale per conto del ricorrente e dei suoi creditori;
- d) di non essere parente o affine entro il quarto grado del ricorrente e/o dei componenti del suo nucleo familiare;
- e) di avere sottoscritto una polizza professionale nella quale rientra l'attività professionale di gestore della crisi di impresa da sovraindebitamento con la compagnia di assicurazione AIG EUROPE S.A. scadente il 30/06/2025, già depositata c/o la segreteria dell'OCC di Trani e rinnovata con la polizza n. ICC0015241 scadente il 30/06/2026.

1. Il ricorrente e il consulente

Il ricorrente è il sig. Sorice Michele, come sopra generalizzato, residente in Ruvo di Puglia alla via Caprera n.36/B nel circondario di competenza del Tribunale di Trani (allegati 2a-b). Il nucleo familiare è costituito da N° 3 componenti e precisamente:

N°	nominativo	Rapporto familiare	Data di nascita	Codice fiscale
1	SORICE MICHELE	Marito - ricorrente	25/01/1963	SRCMHL63A25H645R
2	BERARDI ANNA	Moglie	08/01/1963	BRRNNA63A48H645J
3	SORICE NICOLA	Figlio	06/12/1995	SRCNCL95T06L109U

Il ricorrente, in considerazione dell'accesso alla procedura del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, ha compilato una autocertificazione (allegato 2.c) con la quale ha dichiarato:

- a) che ricorrono i presupposti di ammissibilità alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in quanto non ha mai esercitato attività imprenditoriale o professionale;
- b) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella sul sovraindebitamento;
- c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di sovraindebitamento;
- d) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- e) di impegnarsi a fornire tutto il necessario supporto e la massima collaborazione possibile per l'eventuale integrazione del piano di ristrutturazione e per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria eventualmente richiesta dall'OCC di Trani.

Il ricorrente è assistito dal proprio consulente/advisor avv. Pasqualinda Ippedico con studio in Ruvo di Puglia al Corso Carafa n.45, mail: avv.lindaippedico@libero.it, pec: avv.ippedicolinda@legalmail.it presso il quale elegge domicilio.

1.a Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e del proprio nucleo familiare.

Il ricorrente dichiara che le spese mensili occorrenti per il sostentamento del proprio nucleo familiare ammontano complessivamente a circa € 860,00 e sono quelle riportate nella seguente tabella:

N°	Descrizione tipologia di spesa	Importo mensile	Documento probatorio
1	Imposte e tasse comunali	€ 33,58	TARI avviso del Comune
2	Spese vitto, abbigliamento, igiene casa e persona	€ 550,00	Stima
3	Spese utenze (acqua)	€ 40,00	Ultime ricevute di versamento AQP
4	Spese gestione autovettura	€ 30,08	RCA auto
5	Spese mediche – farmaceutiche-sanitarie	€ 65,90	Mod. 730/2024 + Copia scontrini e ricevute
6	Canone di locazione	€ 97,00	Ricevute di pagamento
7	Spese condominiali	€ 40,00	Ricevute di versamento condominio
	Totale	€ 856,56	

A supporto di quanto dichiarato il ricorrente ha allegato la su indicata documentazione probatoria (**allegato 3.a**).

1.b I redditi del ricorrente e del proprio nucleo familiare

Ai fini della verifica del reddito familiare degli ultimi cinque anni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: **(allegato 4.a)**

- dichiarativi fiscali presentati all'Agenzia delle Entrate completi di ricevuta di presentazione, nonché buste paga dell'anno 2024;
- per la moglie Berardi Anna, estratto contributivo INPS dal quale si evince l'assenza di reddito a partire dall'anno 1990;
- per il figlio Sorice Nicola, estratto contributivo INPS dal quale emerge la presenza di redditi esigui, evidentemente derivanti da lavori saltuari attraverso agenzie interinali.

Dall'esame della documentazione presentata e dalla verifica effettuata c/o l'Agenzia delle entrate è stata riscontrata una discrasia fra il reddito di lavoro dipendente lordo riportato nelle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2022 (modello 730/2023) e per l'anno 2023 (modello 730/2024); nel dettaglio, per l'anno 2022 il reddito lordo risultante dal 730 è pari ad euro 20.329,00 mentre il reddito lordo evinto dalle Certificazioni Uniche presenti nel cassetto fiscale per il medesimo anno di imposta è pari ad euro 20.522,00. In merito all'anno 2023 invece il reddito lordo risultante dal 730 è pari ad euro 21.088,00 mentre il reddito lordo evinto dalle Certificazioni Uniche presenti nel cassetto fiscale per il medesimo anno di imposta è pari ad euro 21.361,00. **(allegato 4.a)**

Al fine di ricostruire il reddito familiare, il sottoscritto gestore, partendo dal reddito lordo indicato nelle Certificazioni Uniche, ha provveduto a calcolare il reddito netto percepito da ciascun membro del nucleo familiare.

La situazione reddituale può essere sintetizzata nella seguente tabella:

Componenti risultanti dallo stato di famiglia e certificato residenza contestuale									
n.	nominativo	qualificazione	codice fiscale	status lavorativo	reddito annuo netto da dichiarativi fiscali				
					anno 2019	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023
1	Sorice Michle	marito - ricorrente	SRMHL63A25H645R	Lavoratore dipendente indeter.	14.171,00	15.691,00	16.052,00	19.345,00	19.243,00
2	Berardi Anna	moglie	BRRNNA63A48H645J	Casalinga	-	-	-	-	-
3	Sorice Nicola	figlio	SRCNCL95T06L109U	Lavoratore saltuario	-	-	254,00	64,00	5.541,00
				totale	14.171,00	15.691,00	16.306,00	19.409,00	24.784,00
N.B. Il figlio Nicola svolge lavori saltuari attraverso agenzie interinali.									

Nel corso dell'anno 2024 il sig. Sorice continua a prestare lavoro dipendente come collaboratore scolastico alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione percependo uno stipendio netto medio mensile di euro 1.600,00 circa, importo ottenuto sommando le retribuzioni nette delle buste paga prodotte relative all'anno 2024 (euro 16.584,62), gli accrediti riscontrati dagli estratti conto bancari ricevuti dal Liceo Scientifico Linguistico Orazio Tedone (euro 470,24) e un accredito rinvenuto in data 23.09.2024 pari ad euro 2.325,99 ricevuto dal Ministero dell'Economia e Finanze con causale "Stipendio" per un totale di euro 19.380,85 e dividendo l'importo così ottenuto per le dodici mensilità. Si specifica tuttavia che su tale importo netto mensile influisce la trattenuta del quinto pari ad euro 230,00 mensili e pertanto lo stipendio netto medio mensile effettivamente percepito dal ricorrente ammonta ad euro 1.370,00 circa. **(allegato 4.b)**

Si evidenzia altresì che le entrate sopra menzionate (€470,24 e € 2.325,99) hanno natura straordinaria, come è possibile evincere dai cedolini prodotti in data 10.09.2025. **(allegato 4.h)**

Il figlio Nicola invece, come dichiarato dal ricorrente, continua a svolgere lavori saltuari attraverso agenzie interinali e quindi il suo reddito risulta essere irrilevante e non prevedibile **(allegati 4.c).**

Si specifica che, fino all'anno 2018, nel nucleo familiare del ricorrente compariva anche il figlio Sorice Paolo, il quale contribuiva con il proprio reddito (€ 20.778,20 come da C.U.

relativa all'anno 2018) ed in proporzione alle sue capacità economiche, al mantenimento della famiglia. (allegato 4.d)

Il 04/01/2019 il figlio Sorice Paolo trasferiva la propria residenza in altro Comune, come evincibile dal certificato di residenza; pertanto a partire dal 2019 veniva meno il suo sostegno economico alle spese familiari. (allegato 2.d)

Al fine di fornire una valutazione comparativa della situazione reddituale del nucleo familiare si evidenzia che:

- A. La soglia di povertà assoluta calcolata dall'ISTAT, in ragione della composizione del nucleo familiare per la tipologia di famiglia dei ricorrenti è di €. 14.715,72;

Soglie mensili di povertà assoluta per alcune tipologie familiari e tipo di comune. Anno 2023, valori in euro (fonte: Istat)		1.226,31 €
Area geografica	Puglia	
Componenti nucleo familiare	1 comp. 18-29 2 comp. 60-74	
Tipologia di comune	Piccolo comune	

- B. Il minimo vitale calcolato dall'INPS per l'anno 2023 è di €. 1.006,54, calcolato raddoppiando l'importo dell'assegno sociale (nel 2023 pari a €. 503,27 per tredici mensilità) sicché il reddito annuo minimo vitale calcolato dall'INPS ammonta ad euro 13.085,02;

- C. Il reddito minimo dell'incapiente indicato nel CCII, pari al minimo vitale parametrizzato con la scala di equivalenza ISEE in funzione della composizione del nucleo familiare nel caso specifico è di €. 2.053,34 mensile e € 24.640,10 annuo.

Il reddito minimo dell'incapiente indicato nel CCII, pari al minimo vitale INPS parametrizzato con la scala di equivalenza ISEE in funzione della composizione del nucleo familiare		24.640,10 €
minimo vitale INPS	1.006,54	
scala di equivalenza per n.componenti nucleo familiare: 3	2,04	
Reddito minimo mensile	2.053,34	

Analizzando l'anno d'imposta 2023, il reddito netto annuale del nucleo familiare, comprendente sia il reddito netto del ricorrente sia gli esigui redditi percepiti dal figlio Nicola che svolge lavori saltuari attraverso agenzie interinali è pari ad € 24.784,00.

Tuttavia, al fine di considerare l'effettivo reddito netto percepito dal nucleo familiare, dal reddito netto annuale del ricorrente bisogna sottrarre l'importo annuale trattenuto in busta paga per la cessione del quinto (€ 230,00 x 12 mesi).

Di conseguenza il reddito netto annuale effettivamente percepito dal debitore è pari ad euro 16.483,00 mentre il reddito netto annuale percepito dal figlio Nicola ammonta ad euro 5.541,00. In totale quindi il reddito netto annuale effettivamente percepito dal nucleo familiare è pari ad euro 22.024,00, ovvero un reddito medio mensile effettivamente percepito di euro 1.835,00 circa.

Considerate le spese necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare ammontanti ad euro 860,00 e l'impegno mensile derivante dalle obbligazioni assunte con la Findomestic pari ad euro 370,00, la capacità di risparmio del ricorrente è pari a € 605,00.

Tenendo presente tuttavia che il reddito del figlio Nicola non è replicabile negli anni successivi atteso che trattasi di lavoro saltuario, è plausibile tenere in considerazione solo il reddito netto mensile del ricorrente pari ad euro 1.370,00 circa. In tal caso, tenuto conto delle spese necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare pari ad euro 860,00 e dell'impegno mensile derivante dalle obbligazioni assunte con la Findomestic pari ad euro 370,00, la capacità di risparmio del ricorrente è pari a € 140,00.

Da tale calcolo si evince come il reddito a disposizione del ricorrente sia sufficiente a coprire gli impegni rateali assunti; tuttavia oltre alle obbligazioni assunte con scadenza mensile bisogna tener conto anche dell'ulteriore posizione debitoria di cui meglio si dirà infra (cfr. pag.23).

Dall'esame del conto corrente bancario del ricorrente, sulla base della documentazione disponibile (allegati 7.b-c-), in effetti risultano gli accrediti degli stipendi e le ulteriori entrate riscontrate attengono agli accrediti dei finanziamenti con la Findomestic e Unicredit oltre a esigui importi relativi perlopiù a risarcimenti assicurativi, bonifici ricevuti dal figlio Paolo ed un solo versamento in contanti, apparentemente privo di giustificazione, pari ad euro 1.500,00.

2. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal ricorrente

Il ricorrente ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67, co. 1, del CCI, indicando in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento (allegato 1.f).

In particolare il ricorrente mette a disposizione della massa dei creditori, in un arco temporale di 72 mesi, l'importo complessivo di €. 21.600,00, di cui €. 3.123,20 destinato al pagamento in prededuzione delle spese della procedura ed €. 18.476,80 destinato ai creditori, così come meglio di seguito indicato:

- A. € 3.123,20 destinato al pagamento integrale **100% del creditore in prededuzione**;
- B. € 3.120,00 destinato al pagamento integrale **100% in privilegio** del compenso dell'Advisor avv. Ippedico Pasqualinda;
- C. € 2.567,37 destinato al pagamento dei **creditori tributari** oggetto di **falcidia e ristrutturazione** (agenzia entrate riscossione – comune - regione) muniti di privilegio generale mobiliare; ai creditori tributari è garantito il pagamento di €. 2.567,37, pari al **100%** del credito certificato;
- D. € 12.789,43 destinato al pagamento dei **creditori chirografari** oggetto di **falcidia e ristrutturazione**; ai creditori chirografari è garantito il pagamento di €. 12.789,43 pari al **13,3%** del credito certificato di €. 95.976,29.

Le risorse finanziarie destinate al pagamento dei suddetti creditori, per un importo complessivo di €. 21.600,00, saranno ottenute dalla quota di reddito eccedentaria rispetto al sostentamento delle primarie necessità familiari.

In particolare i dati complessivi del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sono riepilogati nel seguente prospetto dove da un lato sono esposte le risorse finanziarie

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO					
Risorse messe a disposizione dei creditori			Assegnazione ai creditori		
A	Risorse immediatamente disponibili	0,00 €	Creditori in prededuzione		3.123,20 €
			OCC DI TRANI		
B	Risorse derivanti dalla liquidazione dell'attivo patrimoniale	0,00 €	Creditori con privilegio generale		5.687,37 €
			Advisor Avv. Ippedico Pasqualinda	3.120,00	
C	Risorse derivanti da una quota di retribuzione	21.600,00 €	Agenzia Entrate Riscossione	1.454,81	
	quota mensile	300,00	Comune di Ruvo di Puglia	731,00	
	n. mesi	72	Regione Puglia	381,56	
D	Somme accantonate nella procedura esecutiva	0,00 €	Creditori chirografari		12.789,43 €
			Agenzia Entrate Riscossione	14,07	
			IFIS	6.647,68	
			Unicredit	1.299,71	
E	Finanza di terzi	0,00 €	Findomestic	4.532,83	
			Arca Puglia Centrale	295,13	
TOTALE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE		21.600,00 €	TOTALE PASSIVO		21.600,00 €

che il ricorrente intende mettere a disposizione e dall'altro lato come tali risorse saranno assegnate ai creditori.

2.a L'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (ex art. 67, co. 2, lett. a) e l'indicazione del domicilio digitale

L'ammontare complessivo dei crediti vantati dalla massa dei creditori è di €. 101.663,66 suddiviso tra creditori privilegiati e chirografari, ai quali vanno aggiunte le spese di procedura come di seguito indicato.

Creditori in prededuzione - Indicazione presunta dei costi della procedura. €. 3.123,20

Le spese della procedura sono stimate complessivamente in €. 3.123,20 e precisamente:

- 1) **compenso spettante all'OCC**, risultante dal conferimento di incarico o dalla tabella utilizzate dall'OCC di Trani per un importo di €. 2.160,00 oltre iva;
- 2) **spese della procedura** sostenute e da sostenere per un importo stimato di circa €. 400,00 oltre iva.

Creditori muniti di privilegio mobiliare per un importo complessivo di €. 5.687,37

I creditori muniti di privilegio sono i seguenti:

- **Advisor** **Avv. Ippedico Pasqualinda** (indirizzo **PEC:** **avv.ippedicolinda@legalmail.it**) per un importo di euro 3.120,00 derivante dal compenso ad esso spettante;

- **Agenzia delle Entrate Riscossione** (indirizzo PEC: pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it) per un importo di euro 1.454,81 derivante dalle somme affidate all'Agente della riscossione dall'Ufficio del Giudice di Pace di Trani, dall'Amministrazione Finanziaria e dal Comune di Ruvo di Puglia; (allegato 9.a)
- **Comune di Ruvo di Puglia** (indirizzo PEC: tributiruvo@pec.comune.ruvodipuglia.ba.it) per un importo di euro 731,00 per Tari; (allegato 9.b)
- **Regione Puglia** (indirizzo PEC: serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it) per un importo di euro 381,56 per tassa automobilistica. (allegato 9.c)

Altri creditori – chirografari per un importo complessivo di €. 95.976,29

I creditori chirografari sono i seguenti:

- **Arca Puglia**, (indirizzo PEC: info@pec.arcapugliacentrale.it) che vanta un credito di €. 2.213,99. Come comunicato dal creditore, l'importo comprende i canoni locativi scaduti e non corrisposti per i quali il sig. Sorice, in data 10.03.2021, ha sottoscritto formale atto di riconoscimento del debito impegnandosi contestualmente all'estinzione di detto debito in forma rateale. (allegato 9.d)
- **Agenzia delle Entrate Riscossione** (indirizzo PEC: pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it) per un importo di euro 104,77 derivante dalle somme affidate all'Agente della riscossione da STP S.p.A. Bari; (allegato 9.a)

- **Banca IFIS** (indirizzo PEC: ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it; ifisnplservicing@bancaifis.legalmail.it) per un importo di euro 49.887,89 che costituisce il credito residuo. (allegato 9.e)
- **UnicreditS.p.A.** (Indirizzo PEC: comunicazioni@pec.unicredit.eu) per un importo di euro 9.753,05 derivante dal prestito personale rif. contratto n.10056245 stipulato a dicembre 2020 per un importo totale di 19.000,00€ con cessione del quinto pari ad € 230,00 al mese trattenuto in busta paga; (allegato 9.f)
- **Findomestic Banca S.p.A.** (indirizzo PEC: findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it) per un importo di euro 34.016,59 derivante come di seguito meglio specificato:
 - € 26.563,71 relativo ad un contratto di finanziamento per prestito personale sottoscritto ad ottobre 2022 per un importo totale di euro 44.460,00 (quota capitale + interessi) da restituire in 120 rate mensili di € 370,50 a partire dal 02.12.2022;
 - € 5.312,77 relativo ad un contratto di credito linea di credito n.20110224193301 sottoscritto in data 20.07.2005;
 - € 2.140,11 relativo ad un contratto di credito linea di credito n.10062483415710 sottoscritto in data 23.11.2008. (allegato 9.g)

Nella tabella di seguito riportata si espone una sintesi in relazione ai creditori, alla natura ed all'ammontare dei crediti da essi vantati, nonché alla percentuale di soddisfo ed al relativo importo offerto nel piano.

Creditore	Natura	Credito	% di soddisfo	Importo offerto
OCC Trani	PREDEDUCIBILE	3.123,20 €	100%	3.123,20 €
Advisor	PRIVILEGIATO	3.120,00 €	100%	3.120,00 €
Agenzia Entrate Riscossione	PRIVILEGIATO	1.454,81 €	100%	1.454,81 €
Comune di Ruvo di Puglia	PRIVILEGIATO	731,00 €	100%	731,00 €
Regione Puglia	PRIVILEGIATO	381,56 €	100%	381,56 €
Banca IFIS	CHIROGRAFO	49.887,89 €	13,325%	6.647,68 €
Unicredit S.p.A.	CHIROGRAFO	9.753,05 €	13,325%	1.299,71 €
Findomestic Banca S.p.A.	CHIROGRAFO	34.016,59 €	13,325%	4.532,83 €
Arca Puglia	CHIROGRAFO	2.213,99 €	13,325%	295,13 €
Agenzia Entrate Riscossione	CHIROGRAFO	104,77 €	13,325%	14,07 €
<i>Totale creditori in prededuzione</i>		3.123,20 €	100%	3.123,20 €
<i>Totale creditori con privilegio generale</i>		5.687,37 €	100%	5.687,37 €
<i>Totale creditori chirografari</i>		95.976,29 €	16,704%	12.789,43 €
				21.600,00 €

2.b Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (beni immobili, mobili, finanziari e quota di reddito disponibile)

Il patrimonio del ricorrente e del proprio nucleo familiare dichiarato dallo stesso è quello di seguito riportato adeguatamente verificato dal sottoscritto gestore attraverso consultazioni delle banche dati i cui esiti sono di seguito riportati.

Patrimonio immobiliare

Il ricorrente non possiede immobili, come si evince da apposita visura catastale.

(allegato 5.a)

Patrimonio mobiliare

Dalle visure nominative ottenute dal PRA, il sig. Sorice non risulta intestatario di alcun mezzo, tuttavia dalla carta di circolazione prodotta dallo stesso debitore risulta essere proprietario di un'autovettura Fiat Punto targata CM899FW, immatricolata nel 2004, di un valore commerciale stimato non superiore ad € 1.000,00 ed indispensabile per la famiglia. (allegato 6.a-b). Permangono tuttavia dubbi circa l'effettiva possibilità di una eventuale alienazione di tale bene, attesa l'assenza dello stesso nei pubblici registri.

Patrimonio finanziario e liquidità

Il ricorrente dispone di:

- un conto corrente postale presso Poste Italiane s.p.a. sul quale vengono accreditati gli stipendi, il cui saldo alla data del 31.12.2024 è di €. 996,25;
- un conto corrente bancario presso Unicredit, non utilizzato, che alla data del 31.12.2024 presenta un saldo a debito pari ad €. 4,63. (allegati 7.a-b-c)

Quota di reddito disponibile

Allo stato attuale il nucleo familiare del ricorrente può contare sul solo reddito percepito dal sig. Sorice, il quale mediamente incassa uno stipendio mensile netto di circa 1.382,00 euro, neutralizzando gli effetti della trattenuta del quinto dello stipendio attualmente in essere nonché le retribuzioni di natura straordinaria percepite nell'anno 2024. Del tutto irrilevante e non prevedibile risulta invece il reddito percepito dal figlio Nicola, il quale svolge lavori saltuari attraverso agenzie interinali (cfr. tabella redditi familiari a pag.11).

Tralasciando i debiti non rateali (debito v/Banca IFIS e le due linee di credito con la Findomestic), l'attuale rata mensile ammonta a 370,00 € per il finanziamento Findomestic n. 20221109277793. I residui 1.012,00 €, sono incisi dalla cessione del quinto trattenuto in busta paga per un importo di circa 230,00€/mese, residuando pertanto 782,00€, del tutto insufficienti per coprire le spese necessarie per soddisfare i bisogni primari della famiglia pari ad euro 860,00.

In assenza degli impegni finanziari mensili, l'ammontare dello stipendio percepito (circa € 1.382,00/mese) al netto dell'importo indicato quale necessario per il fabbisogno della famiglia (circa €860,00/mese), renderebbe disponibile una quota di reddito di circa € 522,00/mese, che risulta abbondantemente sufficiente al fabbisogno mensile indicato nel piano pari ad euro 300,00.

2.c Elenco delle procedure esecutive pendenti

Dalla documentazione prodotta non si evince alcuna procedura esecutiva pendente, né tanto meno i creditori in sede di precisazione del credito hanno fatto alcun riferimento ad eventuali procedure.

Tuttavia, con PEC dell'11 Settembre 2025, l'avv. Ippedico dichiara che: *"...ad integrazione e precisazione di quanto già depositato presso l'Occ, Le comunico che il mio assistito Sorice Michele dichiara che sulla busta paga percepita è stato eseguito pignoramento dello stipendio dalla Creditrice Ifis Npl Investing s.p.a. per l'importo di € 254,00, oltre la cessione del quinto dello stipendio già nota al gestore.*

Precisò altresì che l'atto di pignoramento presso terzi del 01/12/2023 risultava non iscritto a ruolo, e successivamente a quella data il mio assistito non ha ricevuto ulteriori notifiche.

Il sig. Sorice ha appreso del pignoramento dello stipendio tramite il portale NoiPa, il cedolino sarà disponibile con decorrenza dal 20.09, nel frattempo l'importo pignorato è quello sopra evidenziato di € 254,00..."

3. La verifica dell'assenza delle ragioni ostative oggettive o soggettive

3.a Competenza territoriale OCC di Trani

Dal certificato di residenza risulta che il ricorrente risiede nel comune di Ruvo di Puglia (BA), rientrante nell'ambito del circondario del Tribunale di Trani al quale dovrà essere presentato il ricorso unitamente alla presente relazione.

3.b Presupposto soggettivo: qualificazione del ricorrente per l'accesso alla procedura di “ristrutturazione dei debiti del consumatore”.

L'art. 2 del CCI definisce i consumatori: *“persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Il ricorrente ha autocertificato (allegato 2.c) di non avere mai svolto una attività *imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale*

Il sottoscritto gestore ha verificato:

- a) che il ricorrente non è stato mai iscritto al registro delle imprese della CCIAA di Bari (allegato 2.e)
- b) che i debiti indicati nel piano oggetto di ristrutturazione e/o falcidia non sono riconducibili ad una attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta in precedenza avendo tutti natura consumeristica.

Il ricorrente pertanto è consumatore, **non è soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale** e, di conseguenza, può presentare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

3.c Presupposto oggettivo: il sovraindebitamento

Il presupposto oggettivo per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è lo stato del sovraindebitamento come definito dall'art. 2 co. 1, lett. c), del CCII: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale”*.

Lo stato di sovraindebitamento emerge dal confronto del valore dell'attivo e del passivo nonché dal confronto tra le risorse finanziarie di cui mensilmente dispone il nucleo familiare e gli impegni finanziari mensili derivanti dalle obbligazioni assunte.

La situazione di sovraindebitamento va misurata in *termini di concreta sostenibilità del debito rateizzato mensile a fronte del reddito, rapportato al fondamentale bisogno, che ha rilievo costituzionale (cfr. gli artt. 2 e 3 Cost.), di condurre un'esistenza libera e dignitosa, che è una delle condizioni basilari di uguaglianza sostanziale tra gli individui* “.

In particolare dall'analisi documentale emerge quanto segue:

- A. **attivo patrimoniale** per un valore complessivo di €. 2.000,88
 - i. immobiliare, non prontamente liquidabile, stimato in €. 0,00
 - ii. mobiliare, prontamente liquidabile, stimato in €. 1.000,00
 - iii. finanziario e liquidità, stimato in €. 1.000,88
- B. **passivo patrimoniale** per un valore complessivo di €. 104.786,86 maturato nei confronti di:
 - i. creditori in prededuzione per €. 3.123,20
 - ii. creditori privilegiati, per €. 5.687,37
 - iii. creditori chirografari, per €. 95.976,29

Dal punto di vista dei flussi finanziari:

- a) le **risorse finanziarie nette** “mensilizzate” del nucleo familiare, così come dichiarato dal ricorrente e come risultante dalle buste paga prodotte, ammontano complessivamente ad €. 1.382,00;
- b) l'**impegno finanziario mensile** necessario per assolvere alle obbligazioni rateali assunte ammonta ad €. 600,00 (cfr. pag.20);
- c) residua pertanto una disponibilità finanziaria mensile di €. 782,00, che non risulta sufficiente a garantire un dignitoso tenore di vita alla famiglia.

Il sottoscritto gestore, preso atto delle dichiarazioni del ricorrente e della documentazione allegata alla domanda di nomina del gestore, verificata la completezza e l'attendibilità della stessa documentazione conferma la sussistenza del sovraindebitamento, come sopra definito in quanto sussiste:

- un deficit patrimoniale di €. 102.785,98 (differenza tra attivo e passivo)
- un deficit finanziario mensile di circa €. 78,00 (come differenza tra le risorse finanziarie complessivamente disponibili e le spese mensili per il sostentamento familiare e per il pagamento delle obbligazioni) che, tuttavia potrebbe essere colmato dal patrimonio familiare prontamente liquidabile.

L'origine e le cause dell'indebitamento

Di seguito si espone dal punto di vista quali-quantitativo l'andamento cronologico dell'indebitamento del ricorrente.

Sin dal 2020 il sig. Sorice lavora alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di collaboratore scolastico. Il ricorrente ha sempre provveduto al sostentamento della propria famiglia insieme alla moglie sig.ra Berardi Anna, che ha lavorato precedentemente e solo fino al 1988 alle dipendenze di una ditta di calzature come operaia. A partire dal 1988 la signora Berardi Anna ha dovuto lasciare il lavoro per [REDACTED].

Nel Piano presentato dal ricorrente, viene indicato che: *“Il Primo finanziamento veniva richiesto nel 2014 con la Agos Ducato successivamente ceduto a Banca Ifis s.r.l. per un importo di € 26.000,00. Fino al 2019 il ricorrente ha sempre onorato con regolarità gli obblighi derivanti dal finanziamento contratto, seppur con estrema difficoltà e privandosi talvolta del minimo indispensabile ad una sopravvivenza decorosa. Tale situazione si è aggravata quando il Tribunale di Trani con sentenza n. 1209 del 25/7/2023 ha dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 568 /2020 (r.g. 1504/2020) condannando il sig. Sorice al versamento della somma di € 49.887,89 oltre interessi e spese legali, come da domanda. Si precisa che l'importo di credito iniziale dato nel 2014 ammontava come*

detto a € 26.000. Con atto di precetto notificato in data 24.10.23 l'importo precettato è giunto ad € 66.910,09".

Inoltre, in relazione alle cause di sovraindebitamento, in risposta alla richiesta di delucidazioni in merito da parte del sottoscritto gestore, veniva comunicato dall'advisor tramite pec del 03.02.2025 che: *"...preciso inoltre che il sig. Sorice Michele dall'anno 2019 ha sospeso i pagamenti con la Banca Ifis atteso che fino a quel momento il proprio figlio Sorice Paolo conviveva all'interno dell'abitazione aiutando economicamente i propri genitori. Come si evince dal certificato di residenza, proprio in data 04/01/19 il figlio Sorice Paolo ha trasferito la propria residenza in altro Comune, pertanto con decorrenza da quella data è venuto a mancare un sostegno economico che ha reso improseguibile il pagamento delle rate. Come ampiamente dimostrato le spese mediche e le condizioni di salute della sig.ra Berardi Anna [REDACTED] costituisce per il sig. Sorice un forte assorbimento economico anche per il trasporto verso gli [REDACTED] di Acquaviva, pertanto da quell'anno lo stesso ha continuato a sovraindebitarsi, accedendo a ulteriori prestiti, essendo venuto a mancare un ulteriore aiuto". (allegato 10.a)*

Orbene, il sottoscritto gestore ha provveduto ad esaminare l'ulteriore documentazione richiesta e successivamente fornita a mezzo pec in data 08.04.2025 e, dall'analisi della documentazione relativa al finanziamento con la Agos Ducato è emerso che i rapporti con la stessa risalgono al 2011 anziché al 2014 come specificato dal ricorrente ed invero, già dal 2013 il sig. Sorice risulta essere inadempiente alle obbligazioni assunte.

Pertanto, in data 10.04.2025 il sottoscritto ha provveduto a comunicare mezzo pec all'avv. Ippedico le incongruenze rilevate in merito alla documentazione fornita rispetto a quanto rappresentato nel ricorso, chiedendo di fornire spiegazioni in merito, di rappresentare la motivazione che ha portato il sig. Sorice ad essere inadempiente già dal 2013 alle obbligazioni assunte, corredando tale motivazione con la relativa documentazione comprovante. (allegato 10.b)

In data 23.04.2025 il legale riscontra la pec inviata indicando quanto segue: *"Egregio dott. Romano, faccio seguito alla Sua comunicazione del 10.04.2025 per precisare che a seguito dell'analisi del fascicolo monitorio da lei richiesto, nel quale il Sorice era assistito da altro*

difensore, è effettivamente emersa una discrepanza di date avendo contratto in data 2011 il finanziamento e versato rate fino sino a settembre 2013, data in cui lo stesso è stato sospeso per impossibilità a sostenere il pagamento.

Ed infatti come si evince dalla documentazione del monitorio, a quella data, l'importo di rata è di circa 362.00 mensili.

Unico motivo del mancato pagamento dell'importo è l'estrema difficoltà, ed impossibilità a sostenere con circa € 650.00 una famiglia con tre figli alla data del settembre 2013, con tali importo siamo nella soglia povertà, ecco poi il ricorso a crediti successivi negli anni, per sanare i pregressi, stante l'incapacità a far fronte alle esigenze di una famiglia in crescita.

Altra dimostrazione non è possibile esibirla se non evidenziare che il contratto con il Ministero è intervenuto nel 2020, prima era dipendente della cooperativa Ariete con circa 900 mensili.

Ed ancora, è importante evidenziare che l'ammissibilità del piano consente ai creditori di essere soddisfatti in egual modo e pro quota, ed infatti il sig. Sorice non essendo in possesso di alcun bene di proprietà se non di una sola vettura, ben avrebbe potuto rinunciare a ogni soddisfo, al contrario si sta adoperando per sanare i debiti nel modo in cui questo piano dovrebbe riuscirci essendo mirato proprio a situazioni di tale rilievo.

Altre alternative non ve ne sono.” (allegato 10.c)

Prima di entrare nel merito di quanto emerso, si specifica che il ricorrente, pur già inadempiente, provvede a richiedere due ulteriori prestiti; nel dettaglio:

- il 03/11/2020 ricorre al prestito presso Unicredit per € 19.000,00 con rata mensile pari ad € 240,00 trattenuta in busta paga tramite lo strumento della cessione del quinto;
- il 31/10/2022 richiede un ulteriore prestito personale alla Findomestic pari ad € 26.400,00 con rata mensile pari ad € 370,00 con finalità “Rifinanziamento con progetto”.

Alla luce di quanto riportato risulta evidente che:

- il ricorrente risulta essere inadempiente rispetto agli obblighi finanziari contratti sin dall'anno 2013;
- la motivazione fornita in relazione agli inadempimenti rilevati sin dall'anno 2013 è stata genericamente indicata dal ricorrente quale *“Unico motivo del mancato pagamento dell'importo è l'estrema difficoltà, ed impossibilità a sostenere con circa € 650.00 una famiglia con tre figli alla data del settembre 2013, con tali importo siamo nella soglia povertà, ecco poi il ricorso a crediti successivi negli anni, per sanare i pregressi, stante l'incapacità a far fronte alle esigenze di una famiglia in crescita.”*;
- **nessuna documentazione è stata fornita al sottoscritto a supporto di quanto asserito dal debitore, pertanto preso atto delle argomentazioni fornite, il sottoscritto non è in grado di verificare la veridicità delle stesse né tanto meno di poter identificare il momento esatto in cui il sovraindebitamento si è manifestato.**

Gli unici dati che è stato possibile rilevare attengono all'estratto contributivo INPS del sig. Sorice. Nell'anno 2011, periodo in cui è stato rilevato l'inizio dei rapporti con la Agos Ducato, e nell'anno 2013, periodo in cui il debitore risulta essere inadempiente alle obbligazioni assunte, il ricorrente prestava lavoro dipendente part-time per la Soc. Coop. Ariete. Nella seguente tabella si riepilogano i redditi lordi percepiti, evinti dall'estratto previdenziale:

ANNO	REDDITO DA LAV. DIPEND.	CASSA INTEGRAZ.	MALATTIA	TOTALE
2011	€ 12.792,00	€ 2.585,66	-	€ 15.377,66
2012	€ 11.044,00	€ 4.188,40	-	€ 15.232,40
2013	€ 11.959,00	€ 3.890,25	€ 23,00	€ 15.872,25

Pur osservando l'esiguità dei redditi percepiti dal debitore in tali annualità in relazione ai componenti della famiglia, non si evidenziano riduzioni di reddito dal 2011 al 2013 che potrebbero motivare l'impossibilità, sopraggiunta nel 2013, di adempiere alle obbligazioni

assunte dal ricorrente, pertanto si ribadisce quanto già espresso: **il sottoscritto non è in grado di identificare il momento esatto e le ragioni che hanno portato al sovraindebitamento del ricorrente.**

Si rileva inoltre che il debitore ha adempiuto regolarmente ai pagamenti mensili in relazione alle linee di credito concesse dalla Findomestic sino ad Aprile 2024. Anche per quanto attiene tali impegni finanziari, non si è in grado di conoscere le ragioni che abbiano portato il sig. Sorice ad interrompere i pagamenti a partire da Maggio 2024.

Nel mese di Ottobre del 2024 il ricorrente ha presentato il ricorso di cui alla presente procedura.

La diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni – la meritevolezza - mancanza di colpa grave, malafede o frode nella situazione di sovraindebitamento – il merito creditizio.

Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione del ricorrente se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro (Trib Treviso 25/1/2017).

Il consumatore può accedere alla procedura di sovraindebitamento ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito l'assunzione di obbligazioni; il sovraindebitamento finale, che cionostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili ex ante (Trib. Udine sez II, 4/1/2017).

Il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qual volta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria a

sua volta connessa all'imprevisto familiare quali possono ritenersi ad esempio la malattia sopraggiunta e il licenziamento (trib. Mantova, sez. fall. 8/4/2018)

L'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento poteva essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del d.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore, posto che il giudizio di meritevolezza del soggetto sovraindebitato non poteva prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124 bis del TUB, norma posta proprio a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio (Trib Bari 8/7/2020).

Nella stessa direzione Trib Napoli, sez. III del 18/5/2018; sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la condotta del debitore e la sua meritevolezza, nondimeno la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziari è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate di finanziamento, ed a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla colpevolezza dell'indebitamento.

In altri termini, non sarebbe ravvisabile la colpa del consumatore laddove il soggetto finanziatore non avesse ottemperato all'obbligo imposto dall'art. 124-bis, primo comma del TUB – essendo l'unico soggetto obbligato, per professionalità ed esperienza, a farlo – ovvero di valutare l'accesso al credito con l'obiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio ma altresì gli interessi del richiedente il finanziamento.

Sotto questo profilo, non si sarebbe potuto considerare colpevole del sovraindebitamento il consumatore nella misura in cui egli avesse riposto fiducia nel finanziatore stesso (Trib Napoli Nord 21/12/2018 – Trib. Vicenza 24/9/2020).

Nel caso specifico, come già espresso nel paragrafo precedente, il sottoscritto non è in grado, attesa l'assenza di documentazione, di riferire in merito ai profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore ricorrente, atteso che l'indebitamento

ha avuto origine nel lontano 2013, annualità per la quale non è stato possibile reperire alcun documento.

3.d Condizioni ostative: mancanza di esdebitazione negli ultimi cinque anni

Il ricorrente ha dichiarato di non essere mai stato esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda (ex art. 69, co.1) del CCI) e che non ha cambiato residenza nel corso degli ultimi cinque anni.

Dall'archivio dell'O.C.C. di Trani non risulta che sia mai stata presentata istanza dal ricorrente.

Poiché fino al 14/7/2022 le istanze venivano presentate anche c/o il Tribunale di Trani la dichiarazione formulata dal ricorrente è verificabile direttamente dallo stesso Tribunale di Trani anche in considerazione del fatto che nei cinque anni precedenti la residenza del ricorrente è sempre stata la stessa.

3.e Condizioni ostative: mancato beneficio dell'esdebitazione per due volte

Il ricorrente ha dichiarato di non avere beneficiato dell'esdebitazione per due volte (ex art. 69, co.1).

Dall'archivio dell'O.C.C. di Trani non risulta che sia mai stata presentata istanza dal ricorrente.

Poiché fino al 14/7/2022 le istanze venivano presentate anche c/o il Tribunale di Trani la dichiarazione formulata dal ricorrente è verificabile direttamente dallo stesso Tribunale di Trani anche in considerazione del fatto che nei cinque anni precedenti la residenza del ricorrente è sempre stata la stessa.

3.f La durata del piano del consumatore

Per quanto riguarda la durata, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ha una durata complessiva di 72 mesi a partire dalla data di omologa e quindi terminerà presumibilmente nell'anno 2030, scadenza compatibile con le aspettative di vita del ricorrente.

Nei primi 11 mesi dalla data di omologazione l'importo iniziale, consistente nelle risorse mensili di €. 300,00, sarà utilizzato interamente per il pagamento del creditore in pre-deduzione.

Dal dodicesimo mese e per i successivi 18 mesi l'importo mensile di €. 300,00 sarà destinato al pagamento dei creditori privilegiati.

Dal ventesimo mese e per altri 52 mesi l'importo mensile di €. 300,00 sarà destinato al pagamento dei creditori chirografari.

Il piano sarà temporalmente articolato come indicato nel seguente prospetto annuo dove sono riportati, in modo comparativo, anno per anno, le risorse finanziarie disponibili e la loro fonte e l'utilizzo delle stesse a favore dei creditori.

BUDGET FINANZIARIO annuale del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore									
	Risorse finanziarie					Assegnazione ai creditori			
	A	B	C	D	Totale risorse finanziarie mensili	A	B	C	Totale
	Liquidità (accantonamenti del datore di lavoro per pignoramento)	Risorse derivanti dalla liquidazione e del patrimonio	Quota del reddito mensile	Finanza esterna		Creditori in prededuzione	Creditori con privilegio generale	Creditori chirografari	
1°anno > l'omologa			3.600,00 €		3.600,00 €	3.123,20 €	476,80 €		3.600,00 €
2°anno > l'omologa			3.600,00 €		3.600,00 €		3.600,00 €		3.600,00 €
3°anno > l'omologa			3.600,00 €		3.600,00 €		1.610,57 €	1.989,43 €	3.600,00 €
4°anno > l'omologa			3.600,00 €		3.600,00 €			3.600,00 €	3.600,00 €
5°anno > l'omologa			3.600,00 €		3.600,00 €			3.600,00 €	3.600,00 €
6°anno > l'omologa			3.600,00 €		3.600,00 €			3.600,00 €	3.600,00 €
	- €	- €	21.600,00 €	- €	21.600,00 €	3.123,20 €	5.687,37 €	12.789,43 €	21.600,00 €

Il CCII relativamente alle procedure di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure; la Corte di Cassazione (sez. I, 28/10/2019, n. 27544; sez. I, 3/7/2019, n. 17834) ha sancito che le possibili perplessità in ordine all'orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di pagamenti rateali ultrannuali.

Del resto, data la situazione reddituale del ricorrente, una minor durata del piano di ristrutturazione implicherebbe una minor percentuale di soddisfazione dei creditori.

3.g Condizioni ostative: fornitura di tutta la documentazione atta alla ricostruzione della situazione patrimoniale ed economico – finanziaria del proprio nucleo familiare

Il sottoscritto ha analizzato la documentazione corredata al piano di ristrutturazione del debito presentato dal ricorrente e ha appurato l'assenza di alcuni documenti necessari per la ricostruzione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Nel dettaglio si rileva l'assenza di:

- Estratti di conto corrente Unicredit per i periodi novembre e dicembre 2020, per l'intero anno 2021 e per i primi sei mesi del 2022;
- Contratto di finanziamento e piano di ammortamento stipulato con la Unicredit Banca.

Per tale documentazione, debitamente richiesta dal sottoscritto gestore, il sig. Sorice ha dichiarato a mezzo pec del 16.05.2025 che, nonostante le richieste fatte alla Unicredit, la banca non ha dato riscontro, inviando solo documentazione non attinente alle richieste effettuate e già in possesso del debitore. Pare tuttavia che il conto corrente in oggetto sia strettamente ancorato all'operazione di cessione del quinto contratta con il medesimo Istituto e che dagli estratti conto prodotti non sia pressoché movimentato.

E' il caso di specificare che la documentazione prodotta risulta lacunosa per le annualità 2020 e 2022, mentre consente di avere contezza del patrimonio attuale.

3.h Inesistenza di atti impugnati dai creditori (per esempio atti di straordinaria amministrazione di riduzione del patrimonio)

Il debitore ha dichiarato che non risultano atti dei debitori impugnati dai creditori.

I creditori indicati nel piano di ristrutturazione non hanno fatto alcun riferimento a tali atti.

3.i Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni

In diritto civile, tutti gli atti di gestione del patrimonio possono essere ripartiti tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione (o eccedenti l'ordinaria amministrazione).

L'ordinamento giuridico considera rilevante la distinzione in numerosi casi, per lo più attinenti al diritto delle persone fisiche (artt. 180, 320, 394, 424 c.c.), ma non fornisce un criterio discrezionale. L'art. 320 c.c. elenca una serie di atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (atti di alienazione, accettazione o rinuncia all'eredità e così via), ma tale elenco ha carattere dimostrativo.

Dottrina e giurisprudenza hanno quindi rinvenuto il criterio discrezionale nell'incidenza degli atti: si ha ordinaria amministrazione quando questa è limitata alla sfera di disponibilità e regolamentazione delle sole rendite; straordinaria amministrazione quando invece riguarda anche il patrimonio; la distinzione importa un apprezzamento di fatto, che pertanto è riservato al giudice di merito e si sottrae al sindacato della Corte di cassazione.

Nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda e quindi negli anni 2024 - 2023 – 2022 – 2021 – 2020 il ricorrente ha dichiarato di non avere compiuto atti di straordinaria amministrazione come sopra definiti.

Il sottoscritto gestore attraverso la consultazione delle banche dati pubbliche ed in particolare delle certificazioni catastali storiche pluriennali e dall'analisi del conto corrente bancario fino al 31.12.2024 di Poste Italiane dichiara di non avere individuato alcun atto di straordinaria amministrazione compiuto dal ricorrente negli ultimi cinque anni e comunque fino alla data del 31.12.2024. Per quanto concerne il conto corrente presso la banca Unicredit, è stato possibile verificare l'assenza di operazioni straordinarie solo per i periodi 01.07.2022 – 31.12.2023 e 01.10.2024 - 31.12.2024, non avendo a disposizione l'ulteriore documentazione necessaria.

4. Attività dell'OCC: consultazione delle banche dati e analisi dei dati

Al fine di espletare l'incarico ricevuto, il sottoscritto gestore ha proceduto a convocare il ricorrente presso il proprio studio professionale; l'incontro si è tenuto in data 18 dicembre 2024 alla presenza dell'*advisor* Avv. Pasqualinda Ippedico.

Nell'incontro il ricorrente esponeva di essersi trovato in difficoltà finanziarie per cause a lui non imputabili e confermava la volontà di addivenire ad una soluzione della crisi, attraverso la ristrutturazione dei debiti del consumatore, confermando l'accettazione del compenso preventivato dall'OCC, salvo eventuali congruagli conseguenti all'esatta quantificazione dei parametri di riferimento (attivo, passivo e somme messe a disposizione dei creditori).

Di questo incontro è stato redatto verbale sottoscritto tra le parti (allegato 2.f)

Si evidenzia che, come indicato nel verbale, alcune verifiche documentali sono state effettuate presso lo studio utilizzando direttamente lo SPID del sig. Sorice.

Successivamente, a seguito di richiesta da parte del sottoscritto, in data 14 gennaio 2025 veniva inviata mezzo PEC dall'avv. Ippedico ulteriore documentazione ad integrazione di quella allegata all'istanza di nomina del gestore, consistente nel certificato di stato civile,

estratto conto postale 2019 e 2020, contratto di lavoro del sig. Sorice Michele, estratto contributivo previdenziale del figlio Sorice Nicola, ricevute Acquedotto Pugliese ed avviso di pagamento TARI. Con ulteriore PEC del 03 febbraio 2025 si riceveva altra documentazione integrativa consistente nell'estratto contributivo previdenziale della moglie Berardi Anna, delle risultanze al CRIF, delle risultanze dell'ispezione al PRA, l'estratto conto 2023 di Unicredit, l'ispezione ipotecaria a nome di Sorice Michele e le buste paga di quest'ultimo di Aprile, Settembre e Ottobre 2019.

In data 08.04.2025, su richiesta del sottoscritto, l'avv. Ippedico provvedeva a produrre altra documentazione integrativa consistente nel certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti, nel contratto di finanziamento con la Agos Ducato e relativa sentenza e atto di pignoramento, nel certificato di residenza storico del figlio Sorice Paolo e della carta di circolazione del veicolo in possesso.

Ancora in data 30.04.2025 si riceveva tramite pec altra documentazione aggiuntiva quale le buste paga del ricorrente di Ottobre, Novembre e Dicembre 2024, l'estratto di conto corrente di Poste Italiane dal 06.05.2024 al 31.12.2024, l'estratto di conto corrente Unicredit del periodo 01.10.2024 – 31.12.2024 e il riepilogo della dilazione di pagamento del finanziamento con cessione del quinto al 31.12.2023.

In ultimo, in data 16.05.2025 ad integrazione di quanto già inviato, l'avv. Ippedico inoltrava tramite pec la dichiarazione sostitutiva firmata dal sig. Sorice, l'estratto di conto corrente di Poste Italiane di tutto l'anno 2024 e le richieste di documentazione inviate alla Unicredit dal sig. Sorice per le quali riferiva di non aver ricevuto alcun riscontro.

Il sottoscritto gestore ha effettuato le comunicazioni previste dall'art. 68, co. 4 del C.C.I.I. all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del ricorrente e ha svolto le seguenti attività istruttorie:

- A. situazione soggettiva** del ricorrente: consultazione e acquisizione dei seguenti documenti:
- Certificato di residenza

- Certificato dello stato di famiglia
- Convenzione matrimoniale
- Elenco delle spese occorrenti per il sostentamento proprio e della propria famiglia e relativa documentazione
- Ricerca negativa del nominativo c/o il registro imprese della C.C.I.A.A. di Bari
- Certificazione dei carichi pendenti e del Casellario Giudiziale
- Visura Protesti

B. **Situazione debitoria** del ricorrente: consultazione e acquisizione dei seguenti documenti:

1) **Creditori finanziari:**

- Anagrafe rapporti finanziari e degli atti del registro dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Barletta – Andria – Trani
- Certificato CR centrale rischi ultimi cinque anni - Archivio della Centrale rischi della Banca d'Italia
- Certificato CAI Centrale d'allarme interbancario - Archivio della centrale Allarme Interbancaria
- Risultanze CRIF Sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF
- Estratti conto Poste Italiane conto corrente
- Estratti conto Unicredit conto corrente solo per i periodi 01.07.2022 – 31.12.2023 e 01.10.2024 - 31.12.2024
- Findomestic contratti di finanziamento
- Unicredit conteggio estintivo del finanziamento
- Banca IFIS sentenza e atto di pignoramento

2) **Creditori Erariali/enti pubblici del ricorrente: consultazione e acquisizione dei seguenti documenti:**

- Comunicazione dei carichi pendenti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Barletta – Andria – Trani

- Comunicazione dei carichi pendenti dell'Agenzia Entrate riscossione
 - Risultanze cassetto fiscale
 - Comunicazione dei carichi pendenti dell'Ufficio tributi del Comune di Ruvo di Puglia
 - Comunicazione dei carichi pendenti della Regione Puglia
 - Comunicazione dei carichi pendenti INPS
- 3) **Creditori privati, dichiarati dal ricorrente nell'elenco dei creditori:** richiesta della precisazione del credito e la relativa risposta ricevuta
- Arca Puglia
 - Findomestic
 - Unicredit
 - Banca Ifis (nessuna risposta pervenuta)

C. Consistenza patrimoniale e reddituale

- Visura catastale beni immobili sul territorio nazionale
- Visura ipotecaria nazionale;
- Visura PRA Pubblico Registro Automobilistico relativo ai veicoli di proprietà;
- Dichiarativi fiscali ultimi cinque anni e Certificazioni Uniche;
- Documentazione relativa a stipendi del ricorrente;
- Estratti di conto corrente bancario (intestati o cointestati) degli ultimi cinque anni per Poste Italiane e dei periodi 01.07.2022 – 31.12.2023 e 01.10.2024 - 31.12.2024 per la banca Unicredit.

5. La valutazione del merito creditizio del soggetto finanziatore

Il C.C.I. prevede che il gestore nella sua relazione indichi se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5/12/2013, n. 159.

L'art. 69, co. 2 del CCI recita testualmente: “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del TUB non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.

Il sottoscritto gestore pertanto ha valutato il comportamento dei finanziatori istituzionali al momento della concessione di ciascun credito che avevano a disposizione tutti gli strumenti per la valutazione completa ed attenta del merito creditizio del ricorrente.

Tuttavia, se è vero che il debitore DEVE essere in grado di conoscere le proprie capacità reddituali e assolutamente ancora più vero che i finanziatori istituzionali PROFESSIONALMENTE svolgono tale attività e hanno tutti gli strumenti per valutare adeguatamente la situazione.

Il creditore finanziario istituzionale che:

- a) ha colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento
- b) o il suo aggravamento
- c) o che ha violato i principi di cui all'art. 124bis del TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Dalla documentazione agli atti e dall'individuazione dell'annualità nella quale il ricorrente diventa inadempiente rispetto agli obblighi finanziari contratti (2013) emerge quanto segue:

i soggetti finanziatori Findomestic Banca S.p.A. e Unicredit S.p.A. hanno violato i principi di cui all'art. 124-bis del TUB in quanto non hanno valutato correttamente il merito creditizio del sig. Sorice; infatti appare evidente che da una mera consultazione delle banche dati a disposizione degli Istituti Bancari, sarebbe emerso il debito del sig. Sorice nei confronti della Banca IFIS derivante da un mancato puntuale pagamento delle rate relative al finanziamento contratto. Pertanto nel momento in cui hanno concesso i relativi prestiti, hanno di fatto aggravato lo stato di sovraindebitamento familiare.

In conclusione i soggetti finanziatori su indicati possono rilevarsi colpevoli di avere concorso al sovraindebitamento, favorendo un improvvido ricorso al credito.

6. CONCLUSIONI ED ATTESTAZIONI

Il ricorrente ha presentato la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede ristrutturazione e saldo e stralcio come di seguito indicato nell'ordine delle preferenze:

- a) Del 100% dei costi della procedura, pari ad €. 3.123,20 rappresentati dal compenso spettante all'OCC di €. 2.160,00 oltre iva e dalle spese della procedura di €. 400,00 oltre iva;
- b) Del 100% dei creditori privilegiati;
- c) Del 13,3% dei creditori chirografari.

Il sottoscritto gestore, esaminata la proposta di piano di ristrutturazione del debito del consumatore, verificata la qualificazione del ricorrente, la complessiva situazione debitoria

e la consistenza patrimoniale e reddituale del ricorrente, acquisita tutta la documentazione descritta al paragrafo 4 della presente relazione,

ritenuto

- Che il ricorrente ha sempre fornito la massima collaborazione possibile integrando la documentazione già depositata in sede di istanza di nomina del gestore, salvo parte della documentazione inerente il conto corrente Unicredit, richiesta dal debitore ma mai consegnata dalla banca;
- Che la documentazione allegata alla domanda e i relativi dati esposti trovano sostanziale corrispondenza con i dati risultanti dalle verifiche effettuate attraverso la consultazione delle banche dati e la circolarizzazione dei creditori;
- Che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- Che l'elenco analitico ed estimativo dei beni costituenti l'attivo patrimoniale risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del ricorrente;

ESPRIME

una valutazione complessivamente positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda in relazione alla capacità di illustrare adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente, mentre la stessa risulta carente in ordine alla capacità di illustrare le cause che hanno determinato il sovraindebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni nonché le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte

INDICA

che i costi della procedura – in prededuzione - sono stimati complessivamente in €. 3.123,20 e precisamente:

- 1) **compenso** spettante all'OCC di Trani, risultante dal preventivo sottoscritto dalle parti di €. 2.160,00 oltre iva inseriti nel piano di ristrutturazione;

- 2) **spese della procedura** a carico del ricorrente che dovrà materialmente sostenere su richiesta del gestore per un importo di circa €. 400,00 oltre iva

*

Giudizio sul comportamento del soggetto finanziatore relativamente alla valutazione del merito creditizio del ricorrente.

Per quanto esplicitamente espresso nel paragrafo 5 della presente relazione il sottoscritto gestore ritiene che i creditori finanziari istituzionali

- Findomestic Banca S.p.A.;
- Unicredit S.p.A.

hanno violato i principi di cui all'art. 124-bis del TUB,

e pertanto non possono presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

*

Giudizio sulla probabile convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria

Ai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'art. 70, co. 9 del CCI il sottoscritto gestore della crisi da sovraindebitamento nominato dall'OCC di Trani,

verificato

Che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto non consente il soddisfacimento integrale dei creditori ed in particolare prevede:

- a) Il pagamento di €. 5.687,37 a favore dei creditori privilegiati, pari al 100%;
- b) Il pagamento di €. 12.789,43 a favore dei creditori chirografari, pari al 13,3%.

ATTESTA

che con l'esecuzione del piano di ristrutturazione del debito del consumatore proposto i creditori potranno essere soddisfatti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria e più precisamente,

- 1) i creditori muniti di privilegio mobiliare potranno ricevere l'importo di €. 5.687,37, pari al 100% del debito effettivo in un lasso temporale di 30 mesi, rispetto a €. 5.687,37 dell'ipotesi liquidatoria in un lasso temporale di 11 mesi;
- 2) i creditori chirografari potranno ricevere l'importo di €. 12.789,43 in un lasso temporale di 72 mesi, rispetto a €. 11.982,31 dell'ipotesi liquidatoria, in un lasso temporale di 36 mesi.

Si precisa che per il calcolo della convenienza della procedura *de qua* rispetto all'alternativa liquidatoria si è tenuto conto:

- delle spese prededucibili assunte pari ad € 3.123,20;
- dell'attivo patrimoniale del debitore pari ad € 2.000,88;
- della quota disponibile di reddito (€ 522,00) che verrebbe attratta alla procedura di liquidazione controllata per un lasso temporale di mesi 36. Tale quota è stata calcolata sottraendo dall'importo del reddito netto mensile del 2024 (€ 1.382,00), depurato delle componenti straordinarie e neutralizzata la trattenuta per la cessione del quinto in essere, l'importo delle spese mensili da sostenere per il fabbisogno familiare (€ 860,00).

*

Il sottoscritto gestore resta a disposizione per i chiarimenti e/o le integrazioni della presente relazione che saranno ritenute necessarie.

Con osservanza

Andria, 11 settembre 2025

Il gestore della crisi

Dott. Fabio Romano

Firmato digitalmente

ALLEGATI

1	Allegati relativi alla domanda dei richiedenti		
	1.a	Istanza di nomina del gestore	
	1.b	Preventivo spese procedura	
	1.c	Nomina e accettazione del gestore	
	1.d	Prima dichiarazione indipendenza gestore	
	1.e	Seconda dichiarazione indipendenza gestore	
	1.f	Il Piano di ristrutturazione dei debiti	
2	Identità e qualificazione dei richiedenti		
	2.a	Documento di identità del ricorrente	
	2.b	Certificato di Stato di famiglia e di residenza	
	2.c	Autocertificazione ricorrente dell'esistenza dei requisiti soggettivi	
	2.d	Certificato di residenza storico del figlio Sorice Paolo	
	2.e	Ricerca per nominativo CCIAA (negativa)	
	2.f	Verbale di audizione	
	2.g	Certificato dei carichi pendenti	
	2.h	Visura protesti	
	2.i	Certificato del Casellario Giudiziale	
3	Le spese familiari		
	3.a	Documenti giustificativi	
4	I redditi familiari		
	4.a	Modelli dichiarativi + CU anni 2019-2020-2021-2022-2023	
	4.b	Cedolini paga 2024	
	4.c	Estratti contributivo del figlio Sorice Nicola	
	4.d	CU anni 2018-2019 del figlio Sorice Paolo	

	4.e	Estratto contributivo della moglie Berardi Anna	
	4.f	Contratto di lavoro	
	4.g	Estratto contributivo del ricorrente	
	4.h	Cedolini lavoro straordinario	
5	Il patrimonio familiare immobiliare		
	5.a	Visure catastali (nessun risultato)	
	5.b	Visura ipotecaria	
6	Il patrimonio familiare mobiliare		
	6.a	Carta di circolazione autovettura	
	6.b	Visura PRA	
7	Il patrimonio familiare finanziario		
	7.a	Risultanze dell'anagrafe rapporti finanziari	
	7.b	E/C ultimi 5 anni Poste Italiane	
	7.c	E/C Unicredit	
8	La debitoria dei ricorrenti		
	8.a	Comunicazione di avvio della procedura ex art.68, comma 4 C.C.I.I.	
	8.b	Archivio della Centrale rischi della Banca d'Italia	
	8.c	Archivio della centrale Allarme Interbancaria (CAI)	
	8.d	Sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF	
	8.e	Circolarizzazione creditori	
9	I creditori		
	9.a	Agenzia delle Entrate Riscossione (privilegiato/chirografo)	
	9.b	Comune di Ruvo di Puglia (privilegiato)	
	9.c	Regione Puglia (privilegiato)	
	9.d	Arca Puglia (chirografo)	
	9.e	Banca IFIS (chirografo)	
	9.f	Unicredit (chirografo)	

	9.g	Findomestic (chirografo)	
10	Posta elettronica certificata intercorsa		
	10.a	Pec del 03.02.2025	
	10.b	Pec del 10.04.2025	
	10.c	Pec del 23.04.2025	

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC DI TRANI

Istanza per la nomina del professionista Ex art. 67 e succ. D.Lgs 83/2022

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il sig. Sorice Michele, C.F. SRC MHL 63A2H645R, nato a Ruvo di Puglia il 25.01.1963 e ivi residente alla Via Caprera n. 36/b, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pasqualinda Ippedico con studio in Ruvo di Puglia al C.so E. Carafa n. 45, avv.ippedicolinda@legalmail.it, (TEL 0803620681) dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce;

PREMESSO CHE

1. Ricorrono, nella fattispecie de qua i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art 283 del D.L. n. 14/2019 e succ. mod. integrato dal D.L. 83/2022;
2. Il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal vigente codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
3. Il Sorice non ha beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui alla medesima legge e non ha beneficiato dell'esdebitazione per una volta così come previsto dalla Legge;
4. Non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
5. L'istante intende, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentare istanza al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

A) SITUAZIONE PERSONALE, PATRIMONIALE

Il sig. Sorice Michele, lavora sin dal 2020 alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di collaboratore scolastico, percependo uno stipendio mensile di € 1.000.00 circa, netto, come da CCNL e buste paga dell'ultima annualità 2023 e parte busta paga 2024.

Precedentemente lavorava alle dipendenze della Cooperativa Ariete con contratto part time occupandosi sempre di pulizia degli ambienti scolastici, e percependo una busta paga circa di € 900.00.

Il sig. Sorice Michele è coniugato, in regime di comunione dei beni, avendo sin dal 18/06/1985 contratto matrimonio con rito concordatario con la sig.ra Berardi Anna nata Ruvo di Puglia il 08/01/1963.

Dalla loro unione sono nati tre figli: Cecilia il 01/07/1986 già coniugata, Paolo nato il 29/11/1988 già coniugato, Nicola nato il 06/12/1995 convivente con i genitori. .

Al sostentamento della propria famiglia ha sempre provveduto il sig. Sorice insieme alla moglie, poiché la sig.ra Berardi Anna ha lavorato precedentemente e solo fino al 1988, alle dipendenze di una ditta di calzature come operaia .

Poi successivamente, al 1988 ha avuto [REDACTED] legati ad una [REDACTED] di [REDACTED] con [REDACTED] del 55%, e successivamente altresì a causa di una particolare [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], nonché affetta da tempo [REDACTED] e [REDACTED] il tutto come [REDACTED] comprovante il quadro clinico .

Successivamente al 1988, a causa dei diversi [REDACTED], ha sempre svolto la mansione di casalinga, dedicandosi alla cura della casa e all'educazione istruzione dei figli.

Lo stipendio assai minino per il sostentamento dei tre figli e la perdita di lavoro della moglie, acuita soprattutto dai [REDACTED] della stessa, hanno indotto il sig. Sorice a ricorrere a più prestiti.

In particolare per far fronte alle diverse necessità familiari a causa delle continue [REDACTED] [REDACTED] di cui ha bisogno la moglie Berardi Anna, ed anche in prossimità delle esigenze dei tre figli, si è più volte avvalso del ricorso al credito, stante anche la facilità di accesso ad esso in quanto lavoratore dipendente.

Il Primo finanziamento veniva richiesto nel 2014 con la Agos Ducato successivamente ceduto a Banca Ifis s.r.l. per un importo di € 26.000,00.

Fino al 2019 il ricorrente ha sempre onorato con regolarità gli obblighi derivanti dal finanziamento contratto, seppur con estrema difficoltà e privandosi talvolta del minimo indispensabile ad un sopravvivenza decorosa.

Tale situazione si è aggravata quando il Tribunale di Trani di Trani con sentenza n. 1209 del 25/7/2023 ha dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 568 /2020 (r.g. 1504/2020) condannando il sig. Sorice al versamento della somma di € 49.887,89 oltre interessi spese legali, come da domanda. Si precisa che l'importo di credito iniziale dato nel 2014 ammontava come detto a € 26.000. Con atto di precetto notificato in data 24.10.23 l'importo precettato è giunto ad € 66.910.09 .

La situazione economica dell'istante è tuttavia precipitata quando il sig Sorice ha fatto ulteriore ricorso al credito per coprire debiti preesistenti, nella illusoria convinzione di ritornare ad un livello di vita accettabile, ma tale situazione lo ha stretto definitivamente in una morsa dalla quale è stato impossibile venirne fuori.

Alcuna colpa o negligenza quindi può ravvisarsi nella condotta del sig. Sorice , ha cercato in tutti i modi di onorare i propri debiti, chiedendo ulteriori prestiti e precisamente: con la Uncredit è stato richiesto un prestito di € 19.000 in data 3.11.2020 e attraverso lo strumento della cessione del quinto dello stipendio viene prelevata una rata mensile di € 230.00 e con la Findomestic ulteriore prestito di € 26.400,00 in data 31.10.2022, dove viene versata una rata di € 370.00 mensili.

Tali finanziarie sono state tutte onorate, a dimostrazione della sua buona volontà e della buona fede nell'assunzione delle obbligazioni, ma attualmente da marzo del 2024, anche a causa del costo maggiore della vita lo stesso non è in grado, con il poco residuo rimante in busta paga, di condurre una vita dignitosa che consenta l'acquisto almeno dei farmaci necessari per la moglie Berardi Anna ed il minimo per vivere.

B) SITUAZIONE DEBITORIA

La situazione debitoria aggiornata del sig. Sorice è

RIEPILOGO CREDITORI

DEBITI RESIDUI

1. Banca Ifis contratto di finanziamento n. 44130545 già acceso co Agos Ducato poi ceduto a Ifis importo come da pec del 07.06.2024

€ 49.887,89

2. Banca Unicredit contratto di finanziamento n. 10056245 con cessione del quinto mensile di € 240.00 come da estratto su basta paga

€9.753.05

3. Findomestic contratto di finanziamento n. 2022110927793 del 31.10.2022 con rata mensile di € 370.00 (importo finanziato € 26.400) nonché contratto linea di creditorapporto n. 20110224193301 con carta di credito revolving; nonchè contratto linea di credito rapporto n. 20110224193301 con carta di credito revolving

€ 34.016.59

4. Agenzia delle entrate

€ 1.559.58

5. Arca Puglia

€ 2.213.99

6. Comune di Ruvo di Puglia

€ 731.00

TOTALE DEBITI RESIDUI

€ 98.162.1

Il ricorrente non possiede beni immobili.

L'abitazione di tipo popolare è di proprietà dell'ARCA Puglia e condotta in locazione dallo stesso il quale versa mensilmente un canone di locazione di € 97.00 circa.

Il sig. Sorice è titolare solo di una vettura Fiat Punto tg CM 899FW utilizzata quotidianamente per recarsi a lavoro.

SPESE CORRENTI	MENSILI	ANNUALI
Abitazione canne arca puglia	€ 97.00	€ 1.164.00
Spese condominiali	€ 40.00	€ 480.00

Assicurazione auto	€ 30.08	€ 361.00
Acqua	€ 40.00	€ 480.00
Tassa Rifiuti	€ 33.58	€ 315.96
Spese vitto igiene e Vest	€ 550.00	€ 6.000,00
Utenze Enel Gas		bonus anno 2024
Spese mediche sostenute anno 2023	€ 65.90	€ 790.83

Il sig. Sorice non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti con le rate dei prestiti.

In particolare va fatta una considerazione evidente e cioè che il sovra indebitamento è un percorso graduale nel quale assumono rilievo i finanziamenti già concessi a un soggetto fortemente indebitato come il sig. Sorice.

Ai sensi dell'art 124 bis TUB il finanziatore avrebbe dovuto accertare il merito creditizio del consumatore sulla base dell'informazioni ricevute.

Ed infatti il debito contratti con la Findomestic e la Unicredit non dovevano essere concessi ed erogati, questo ha determinato nel Sorice il crearsi di un circolo vizioso che ha obbligato lo stesso a contrarre nel tempo altri debiti, fino all'incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario.

Difatti, la situazione di sovraindebitamento del sig. Sorice è da collegarsi a diverse situazioni, l'accesso un credito facile e continuo, l'assenza di lavoro della moglie a causa delle condizioni psicofisiche, l'aumento delle spese mediche per la cura della moglie, le esigenze di tre figli da crescere.

Risulta evidente che la crisi patrimoniale dell'istante è stata causata da un ripetuto ricorso a crescenti finanziamenti, inizialmente determinato dalle spese sostenute per far fronte a quanto sopra detto e poi divenuto necessario per sostenere le spese per sopravvivenza

quotidiana e per le esigenze di base della famiglia, aumentate a seguito del costo della vita e delle conseguenti maggiori necessità.

Al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni va, preliminarmente, evidenziato che l'esposizione iniziale era di entità tale da poter essere tranquillamente onorata. Il successivo ricorso ad altri finanziamenti era finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito, che, tuttavia, risultava sempre inferiore rispetto alle crescenti esigenze familiari, consentendo a stento la sopravvivenza per qualche mese. La buona fede e la volontà dell'istante di voler adempiere ad ogni costo le proprie obbligazioni è testimoniata dal fatto che fino ad oggi ha rinunciato ad una vita dignitosa pur di farvi fronte, senza peraltro avere alcun tipo di debito di altra natura, ma la situazione è divenuta insostenibile, atteso che quanto residua una volta pagate le rate di debito non consente di condurre un tenore di vita un minimo dignitoso e di adempiere appieno il dovere di tipo giuridico ma anche morale.

Il sig. Sorice propone il seguente piano dei debiti consumatore:

- 1) Versamento di euro 300,00 mensili per sei anni per un importo complessivo di € 21.600,00 con soddisfo preliminare di tutti i creditori privilegiati al 100% individuati nell'Agenzia delle Entrate Riscossione e nel Comune di Ruvo di Puglia, residuo da distribuirsi in parti uguali tra i creditori chirografari nella percentuale del 17 % circa individuati nella Banca Ifis, Unicredit spa, Findomestic Banca spa , Arca Puglia e Agenzia delle Entrate riscossione ;**
- 2) Pagamento integrale in prededuzione dei compensi all'OCC di Trani nella misura concordata con l'Organismo di Composizione della Crisi in 2.560.00 oltre Iva e pagamento integrale in privilegio delle spese dell'Advisor pari ad € 3.000,00 oltre accessori ;**
- 3) Revoca della cessione del quinto dello stipendio in favore della Unicredit spa come da contratto allegato;**

- 4) **Di disporre, ai sensi dell'art. 70, comma 4. CCII, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente intrapresi nonché disporre il divieto di azioni esecutive cautelari sul patrimonio del debitore oltreché tutte le misure che riterrà idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati.**

Per tutto quanto esposto, il sottoscritto nelle qualità,

CHIEDE

la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 l. 12.1.2019 come integrato dal d.l. 17/6/2022 n.83

Si allegano:

1. documenti di riconoscimento codice fiscale
2. certificato stato di famiglia
3. buste paga anno 2023, 2024;
4. Copia libretto auto
5. Spese condominiali
6. Estratto conto corrente postale intestato a Sorice Michele anni 2021 2022 2023
7. Spese mediche sostenute nell'ultima annualità
8. Copia sentenza n.1209/2023 del Trib di Trani contro Ifis Npl Investing spa
9. Copia pignoramento presso terzi non iscritto a ruolo
- 10.copia [REDACTED] della moglie Berardi Anna
- 11.copia precisazione credito Ifis
- 12.copia precisazione credito Unicredit
- 13.copia rapporto Findomestic
- 14.copia precisazione Agenzia delle entrate
- 15.copia precisazione Arca puglia

16.procura

Trani,27.03.2025

Avv. Pasqualinda Ippedico